

VIETATI I SERVIZI POST CONTATORE ALLE AZIENDE DEL GAS

Una importante decisione della Xª Commissione Parlamentare Attività Produttive ha stabilito che le aziende di distribuzione gas ed energia elettrica non potranno esercitare i cosiddetti "servizi post contatore" in regime di concorrenza con gli operatori privati.

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ha recepito la Direttiva Europea n. 98/30/CE sulla liberalizzazione del mercato del gas. Il recepimento non è stato però del tutto fedele, ma si è invece concesso qualche interpretazione da alcuni definita "di comodo", laddove ha incaricato le società distributrici del gas di svolgere compiti relativi alla sicurezza post contatore e compiti connessi con il risparmio energetico.

Un fatto analogo era già accaduto con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che ha recepito la Direttiva Europea n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Non pochi operatori hanno gridato allo scandalo (professionisti, artigiani, proprietà edilizia, ecc.). In particolare, la Confederazione Nazionale Artigianato ed i Periti Industriali hanno espresso le loro preoccupazioni per la grave distorsione del mercato in un Convegno tenutosi a Milano il 5 maggio 2003, alla presenza di diversi parlamentari della Xª Commissione Attività Produttive.

Gli argomenti sono stati convincenti, se nel corso dei lavori del 14 maggio 2003 la Xª Commissione ha approvato modifiche al DDL n. 3297 sul riordino dell'energia (noto come Decreto Marzano) tali da modificare in modo sostanziale le disposizioni del D.Lgs. n. 164/2000.

Il nuovo comma, approvato all'unanimità dai membri della commissione, è il seguente:

*"11. Le **aziende** operanti nei settori dell'**energia elettrica** e del **gas naturale** che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio in cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, **non possono esercitare**, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti."*

Ed ancora:

"11. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è abrogato."

Non si tratta certo di una delibera definitiva, dovendo ottenere ancora l'approvazione della Camera e del Senato. L'approvazione unanime costituisce tuttavia un segnale forte, contro lo strapotere di determinati ambienti energetici, che non potrà passare inosservato.